

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3561 del 24/07/2019
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. SAL SRL CON SEDE LEGALE E ATTIVITA' DI VERNICIATURA DI PANNELLI E MANUFATTI IN LEGNO IN COMUNE DI ALFONSINE, VIA DEL LAVORO, N.3. ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) .
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3662 del 24/07/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno ventiquattro LUGLIO 2019 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **SAL SRL** CON SEDE LEGALE E ATTIVITA' DI VERNICIATURA DI PANNELLI E MANUFATTI IN LEGNO IN COMUNE DI ALFONSINE, VIA DEL LAVORO, N.3. **ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** .

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA altresì la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13/2015, che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 07/12/2018 - assunta dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE con PGRA 2019/4313 del 11/01/2019 - pratica **SinaDoc n. 1776/2019**, dalla Ditta **SAL srl**, avente sede legale e attività di lucidatura e verniciatura di pannelli e manufatti in legno in Comune di Alfonsine, Via del Lavoro, n.3, per il rilascio dell'AUA, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n. 152/2006 e smi);
- comunicazione per l'esercizio di operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato (ai sensi dell'art.216 del Dlgs n.152/2006 e smi);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante “*Norme in materia ambientale*”, in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* “Riforma del sistema regionale e locale” e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art.272, commi 1, 2 e 3 del *DLgs n.152/2006, parte V*”.
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale che disciplina l'esercizio di operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata:

- ✓ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi “*Norme in materia ambientale*” - Parte IV - in materia di gestione dei rifiuti e in particolare l'art. 216 secondo cui sono affidate alle Province le competenze relative alle comunicazioni per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata;
- ✓ DM 05/02/1998 e smi per l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc n. **1776/2019**, emerge che:

- La Ditta SAL srl che svolge attività di lucidatura e verniciatura di pannelli e manufatti in legno, ha presentato al SUAP dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 07/12/2018 apposita istanza e relativa documentazione tecnica allegata, per il rilascio dell'AUA, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell’art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi);
- L'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata con avvio del procedimento in data 07/12/2018 (PGRA 2019/4313) e il SUAP ha provveduto a darne notizia al soggetto interessato (PGRA 2019/11588);
- risultano esperite con esito positivo le verifiche di cui all'art. 4, commi 1) e 2) del DPR n. 59/2013 per cui non risultava necessario acquisire documentazione integrativa (PGRA 2019/5652);
- con nota PGRA 2019/24417 del 14/02/2019 è stata indetta la Conferenza dei Servizi simultanea in modalità asincrona per il giorno 13/03/2019 per la prima seduta istruttoria;

VISTA la documentazione integrativa volontaria presentata dalla Ditta SAL srl al SUAP dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 25/02/2019 e acquisita da ARPAE SAC con PGRA 2019/31448 con la quale la Ditta richiede di ricomprendere nell'AUA anche la comunicazione di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata (ai sensi dell’art.216 del Dlgs n.152/2006 e smi) derivanti dalla installazione di una nuova caldaia per il recupero dei rifiuti di legno prodotti dalla propria attività;

Con PGRA n.2019/36166 del 04/03/2019, ARPAE SAC ha pertanto proceduto ad annullare la Conferenza dei Servizi sopra richiamata, procedendo contestualmente a una nuova convocazione per il giorno 28/03/2019, al fine di valutare anche la documentazione integrativa volontaria presentata;

DATO atto che:

- in sede di Conferenza dei Servizi svolta in data 28/03/2019, è emersa la necessità di acquisire documentazione integrativa e che la stessa è stata richiesta con PGRA 2019/56837 del 09/04/2019 con sospensione dei termini per la conclusione del procedimento;
- con PGRA 2019/85982 del 29/05/2019 è stata acquisita la documentazione integrativa richiesta con la nota sopracitata ed è stata convocata la Conferenza dei Servizi conclusiva per il giorno 04/07/2019 che si è conclusa positivamente;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli, con prescrizioni, necessari e vincolanti per l'adozione dell'AUA:

- Parere dell'Unione di Comuni della Bassa Romagna per la valutazione di impatto acustico e per la conformità urbanistica (PGRA 2019/90507);
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Faenza e Bassa Romagna in merito alle emissioni in atmosfera (PGRA 2019/106362 del 08/07/2019);

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta SAL srl nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di lucidatura e verniciatura di pannelli e manufatti in legno sita in Comune di Alfonsine, Via del Lavoro, n.3, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. **DI ADOTTARE**, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale (**AUA**), a favore della Ditta **SAL srl**, avente sede legale e attività di lucidatura e verniciatura di pannelli e manufatti in legno in Comune di Alfonsine, Via del Lavoro, n.3, fatti salvi i diritti di terzi;
2. **DI DARE ATTO** che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;
- comunicazione per l'esercizio di operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato (ai sensi dell'art.216 del Dlgs n.152/2006 e smi) – di competenza ARPAE SAC;

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera in procedura ordinaria;
- **l'Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi in regime semplificato;

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

4. Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che alteri le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- ogni modifica sostanziale delle operazioni di recupero dei rifiuti soggetta ad apposita comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;

Rispetto all'Impatto Acustico, qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 *"Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico"*.

5. La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

6. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;

7. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;

8. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;

9. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;

10. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione di Comuni della Bassa Romagna per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

EMISSIONI IN ATMOSFERA
(art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi)

Condizioni

- l'Azienda svolge attività di sezionatura, sagomatura e verniciatura di pannelli o manufatti in legno destinati prevalentemente ad allestimenti fieristici. La produzione dei pannelli avviene sulla base di materie prime in composito di legno di varia tipologia (medium density, hdf, legno impiallacciato di vario genere, carta nobilitata).
- Di seguito si riassume l'assetto impiantistico:
 - **impianto di sezionatura:** si compone di n°2 sezionatrici (trasversale e longitudinale) in cui si effettuano le operazioni di taglio dei pannelli acquistati; entrambe le sezionatrici sono dotate di impianto di aspirazione, afferente all'emissione denominata **E2**. Anche l'impianto in cui si effettua la squadratura dei pannelli afferisce all'emissione denominata **E2**; tuttavia è previsto che i due impianti (sezionatura e squadratura) non possano funzionare simultaneamente per ragioni di interferenza meccanica. I trucioli e le polveri vengono inviati ad un silos di stoccaggio, previo trattamento mediante filtro a maniche. All'emissione E2 vengono convogliate anche le aspirazioni localizzate sulla macchina leviga pannelli (presente sulla linea di verniciatura), le aspirazioni dell'impianto levigabordi oltre alle polveri aspirate dall'impianto di verniciatura:
 - **impianto di verniciatura in linea:** viene impiegato per la verniciatura della superficie piana dei pannelli, tramite applicazione di piccoli strati di prodotto verniciante con l'ausilio di rulliere. In particolare in questo impianto si prevede l'utilizzo di prodotti vernicianti ad alto solido (vernici poliesteri e acriliche); le aspirazioni localizzate in prossimità delle zone di applicazione automatica dei prodotti vernicianti (rulliere) vengono convogliate all'emissione denominata **E1** che raccoglie anche le aspirazioni dei forni di essiccazione delle vernici;
 - **cabina di verniciatura a spruzzo e tunnel di appassimento per la verniciatura manuale a spruzzo:** prevede l'impiego di vernici poliuretatiche; in particolare questo impianto viene impiegato per la verniciatura dei bordi dei pannelli, che vengono impilati gli uni sugli altri. Le aspirazioni localizzate provenienti dalla cabina afferiscono all'emissione denominata E4, mentre le aspirazioni localizzate del tunnel di appassimento afferiscono all'emissione denominata E5.
- L'emissione E4 è dotata di un sistema di abbattimento dell'overspray di vernice (velo d'acqua), mentre l'emissione E5 è sprovvista di sistemi di abbattimento.
- Il progetto presentato prevede il convogliamento dell'emissione E1 all'interno dell'emissione E2; tale condizione è accettabile in quanto i punti di prelievo (bocchettoni) risultano separati e installati a monte della confluenza dell'emissione E1 in E2.
- Rispetto al punto di emissione **E3**, si evidenzia che lo stesso proviene da un medio impianto di combustione alimentato con le polveri di legno trattato, classificate come rifiuto speciale non pericoloso con codice CER 030105, stoccate nel silos di nuova costruzione; nello specifico si tratta di una caldaia avente potenzialità pari a 1,22 MW;
- Tale attività si configura come operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi per la produzione di energia termica, interamente utilizzata all'interno dell'Azienda per il riscaldamento degli ambienti di lavoro e per alimentare i forni impiegati nel processo produttivo; l'impianto sarà impiegato esclusivamente durante la stagione invernale (da Ottobre ad Aprile) salvo condizioni meteorologiche eccezionali con temperature esterne particolarmente rigide tali da richiedere il riscaldamento degli ambienti di lavoro.
- Per l'attribuzione dei limiti specifici si fa riferimento al D.M. 05/02/1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero"; in particolare l'articolo 4 punto 6) del citato D.M., nell'Allegato 2 – sub allegato1 "Norme tecniche per l'utilizzazione dei rifiuti non pericolosi come combustibili o altro mezzo per produrre energia", individua:
 - la tipologia dei rifiuti ammessi;
 - la loro provenienza;
 - le caratteristiche del rifiuto;
 - le attività ed i metodi di recupero.

Al paragrafo 6.3) è previsto che il recupero energetico dai rifiuti in impianti non inferiori a 1 MW debba prevedere:

- bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;
- alimentazione automatica del combustibile;
- regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;

- ➔ controllo in continuo del monossido di carbonio, dell'ossigeno e della temperatura nell'effluente gassoso, fissando inoltre specifici valori limite di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno pari all'11%, rimandando inoltre al rispetto dei valori limite degli inquinanti riportati nel suballegato 2.
- ➔ Sulla emissione afferente alla caldaia per il recupero di rifiuti non pericolosi è prevista la installazione di un sistema di monitoraggio in continuo dei parametri della combustione, funzionale ad assicurare l'ottimale rapporto aria/combustibile;

Limiti:

PUNTO DI EMISSIONE E1 – LINEA VERNICIATURA

Portata massima	13000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
Composti Organici Volatili	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E2 – SILOS ASPIRAZIONE POLVERI DI LEVIGATURA – F.M. -

Portata massima	35000	Nmc/h
Altezza minima	23	m
Durata	8	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E4 – CABINA A SPRUZZO – A.U. -

Portata massima	20000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
Composti Organici Volatili	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E5 – CABINA DI VERNICIATURA E APPASSIMENTO –

Portata massima	5000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	discontinua	h/g
Temperatura	40	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
Composti Organici Volatili	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E3 – CALDAIA ALIMENTATA A POLVERE DI LEGNO – F.M. -

Portata massima	5000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	18	h/g da ottobre ad aprile
Temperatura	140	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti (Allegato 2 – Suballegato 2 – del DM 05/02/01998 - determinazione dei valori limite per le emissioni in atmosfera delle attività di recupero energetico dai rifiuti non pericolosi) :

Inquinante	Valore medio giornaliero	Valore medio su 30 minuti (A-B)
Polvere totale	10 mg/Nmc	30 mg/Nmc – 10 mg/Nmc
Sostanze Organiche sotto forma di gas e vapori, espresse come COT	10 mg/Nmc	20 mg/Nmc – 10 mg/Nmc
HCl	10 mg/Nmc	60 mg/Nmc – 10 mg/Nmc
HF	1 mg/Nmc	4 mg/Nmc – 2 mg/Nmc
SOx	50 mg/Nmc	200 mg/Nmc – 50 mg/Nmc
NOx	200 mg/Nmc e 400 mg/Nmc (come valore medio orario)	
CO	50 mg/Nmc	100 mg/Nmc

Valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 1 ora		
Cd+Tl e suoi composti	Totale 0,05 mg/Nmc	
Hg e suoi composti	0,05 mg/Nmc	
Metalli (Sb,As,Pb,Cr,Co, Cu,Mn,Ni,V,Sn e loro composti)	Totale 0,5 mg/Nmc	
Valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 8 ore		
IPA (valore medio in un periodo di campionamento di 8 ore)	0,01 mg/Nmc	
PCDD+PCDF (come diossina equivalente – valore medio in un periodo di campionamento di 8 ore)	0,1 ng/Nmc	

I limiti sopra indicati sono riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi anidri dell'11%.

Prescrizioni

1. Per **tutti** i punti di emissione sopra indicati devono essere espletate le procedure di autocontrollo previste dall'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi. In particolare per la caldaia (punto di emissione E3) l'Azienda è tenuta ad effettuare **tre autocontrolli analitici** alle emissioni, a partire dalla data di messa a regime, in un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (circa 10 giorni) e trasmettere gli esiti degli autocontrolli

ad ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE competente. Per le restanti emissioni la Ditta è tenuta ad effettuare tre autocontrolli analitici entro tre mesi dalla data di rilascio della presente AUA da parte del SUAP territorialmente competente. Analogamente con quanto sopra, gli esiti degli autocontrolli devono essere trasmessi ad ARPAE SAC e al Servizio Territoriale competente;

2. Per la verifica del rispetto di tali limiti dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. e specificatamente indicati nella DGR n. 2236/2009 e smi:

Parametro	Metodica analitica
Portata	UNI 10169
Polveri o materiale particellare	UNI 10263, UNI EN 13284-1
Metalli (Pb, Cr, Cd, Ni, Co, Mn, As, V, Tl, Zn, Sb)	ISTISAN 88/19 – UNICHIM 723, UNI EN 14385, EPA 29
Mercurio (Hg)	ISTISAN 88/19-UNICHIM 723 – UNI EN 13211
Microinquinanti organici (diossine) – PCDD+PCDF	UNI EN 1948, ISTISAN 88/19 – UNICHIM 825
Gas di combustione (monossido di carbonio, ossigeno, anidride carbonica)	UNI 9968, UNI 9969, Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, paramagnetiche, ossido di zirconio)
COT	UNI EN 12619 (<20mg/Nmc) – UNI EN 13526 (>20 mg/Nmc)
SOx	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/2000, ALL.1) – UNI 10393, UNI 10246-1, UNI 10246-2
NOx	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/2000, ALL.1), Analizzatori e celle elettrochimiche UNI 9970, UNI 10878
HCl	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/2000, ALL.2), UNI EN 1911
Hf	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/2000, ALL.2), UNI 10787

3. **I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontrino la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
4. **I sistemi di accesso degli operatori** ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
5. Di indicare quale termine ultimo per la messa a regime dell'impianto il **28/02/2020**. Entro tale data la Ditta è tenuta a comunicare la data di messa in esercizio, la data effettiva di messa a regime e procedere con gli adempimenti di cui al punto 1) sopra richiamato:

6. Di indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **un autocontrollo analitico con frequenza annuale** per tutti i punti di emissione indicati, ad esclusione della nuova caldaia per la quale la Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli secondo la seguente periodicità:
- per il primo anno di esercizio, devono essere effettuati autocontrolli analitici con frequenza bimestrale per tutti i parametri ad eccezione del parametro PCDD+PCDF per il quale devono essere effettuati 2 autocontrolli nel periodo di esercizio della caldaia (ottobre-aprile);
 - dopo il primo anno di esercizio, devono essere effettuati due autocontrolli analitici per il periodo di funzionamento della caldaia (ottobre-aprile) con la determinazione di tutti i parametri previsti dai sub-allegati 1 e 2 dell'Allegato 2 al DM 05/02/1998 relativi al combustibile "rifiuti di legno trattato" comprendente inoltre il parametro PCDD+PCDF;
7. La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati (o allegati), appena disponibile l'esito analitico, su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE - Distretto di Faenza e Bassa Romagna, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:
- **gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, da effettuare sui sistemi di abbattimento installati, con frequenza almeno annuale, e le eventuali anomalie degli stessi.**
 - **Gli interventi di manutenzione al sistema di controllo dei parametri della combustione installato sulla caldaia.**

Iscrizione al n. 268
nel registro provinciale delle imprese che effettuano
operazioni di recupero rifiuti non pericolosi in regime semplificato

Condizioni

La Ditta Sal Srl nell'impianto sito in Comune di Alfonsine, Via del Lavoro n. 3, svolge attività di sezionatura, sagomatura e verniciatura di pannelli o manufatti in legno destinati prevalentemente ad allestimenti fieristici. L'attività di recupero energetico di rifiuti (R1 – Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia) che la ditta intende svolgere riguarda l'utilizzo della segatura (EER 030105, derivante dall'attività sopracitata e quindi esclusivamente autoprodotta in proprio) ai fini della produzione di energia termica:

- per il riscaldamento degli ambienti di lavoro e
- per alimentare i forni impiegati nel processo produttivo durante la stagione invernale (ottobre-aprile), ai sensi di quanto previsto al punto 6 dell'Allegato 2, suballegato1, "Norme tecniche per l'utilizzazione dei rifiuti non pericolosi come combustibili o come altro mezzo per produrre energia" del DM 05/02/98.

I rifiuti prodotti in proprio (EER 030105 – segatura e polveri lignee) verranno stoccati in apposito silo (operazione di R13 – messa in riserva) e indirizzati a impianto di combustione presente nello stabilimento (afferente al punto di emissione E3) autorizzato nel rispetto delle condizioni e prescrizioni impartite nell'Allegato A) alla presente AUA).

L'impianto di combustione di che trattasi ha una potenzialità pari a 1,22 MW.

Prescrizioni

1. La Ditta è iscritta al n. 268, classe 6, nel registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi sottoposti a procedura semplificata (ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) per lo svolgimento dell'attività R13 (messa in riserva) e R1 (Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia), nel rispetto:
 - delle norme tecniche generali per il riutilizzo dei rifiuti, contenute nel DM 5 febbraio 1998 e smi relativamente alla seguente tipologia di rifiuto:

Tipologia di rifiuti (All. 2 - Suballegato 1 del DM 05/02/98 e smi)	Attività di recupero (All. 2-Suball. 1-DM 05/02/98 e smi)	Quantità massima annua ammessa (t/anno)	Capacità massima istantanea (t)
6 Rifiuti della lavorazione del legno e affini trattati EER :030105	R1 (a norma dell'All. 2- Sub- Allegato 1 del DM 05/02/1998 e smi)	150	----
	R13 (a norma dell'art.6 del DM 05/02/201998 e smi)	150	100

2. La Ditta è tenuta al rispetto delle condizioni e delle norme tecniche generali contenute nel DM 05/02/98 e smi, nonché degli obblighi di cui alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e smi in materia di registri di carico e scarico e catasto dei rifiuti.
3. La Ditta è tenuta, **entro il 30 aprile di ogni anno**, al pagamento del diritto di iscrizione previsto dall'art. 3 del Decreto 21 luglio 1998, n. 350. In caso di mancato versamento del diritto di iscrizione si provvederà alla sospensione dell'iscrizione al registro.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.